

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

L'assegno divorzile cessa con la convivenza more uxorio

Con l'instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva cessa l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile per effetto della cessazione della solidarietà che caratterizza i rapporti tra gli ex coniugi. E' quanto si legge nell'ordinanza n. 12879 del 22 maggio 2017.

La richiesta di cancellazione di frasi offensive deve essere priorità del giudice amministrativo

L'istanza di cancellazione di frasi offensive ex artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a. non costituisce domanda in senso tecnico e involge basilari esigenze di tutela della correttezza processuale e di salvaguardia della continenza espressiva, con la conseguenza che il relativo esame si pone in un momento logicamente anteriore rispetto alla pregiudiziale di rito inerente la sussistenza della potestas iudicandi in capo al giudice adito (*Tar Calabria, sez. I, sentenza 4 maggio 2017, n. 425*).

È invalida la notifica mezzo PEC inviata ad indirizzo di posta elettronica errato

Con la *sentenza n. 20854/2017* la III Sezione penale della Suprema Corte ha chiarito che, ferma la legittimità della notificazione a mezzo PEC del decreto di citazione in grado di appello al difensore nominato, si versa in un'ipotesi omessa notifica qualora la stessa sia inoltrata ad indirizzo di posta elettronica errato, sanzionata con la nullità assoluta.

D.L. 50/2017: anche per le s.r.l. PMI ammessa l'offerta al pubblico di capitali on-line

Osservatorio parlamentare



Salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Atto Senato n. 1641
Disposizioni per la
salvaguardia degli agrumeti
caratteristici.
Iter 23 maggio
2017: approvato con
modificazioni.

Politiche spaziali e aerospaziali

Atto Senato n. 1110
Riordino delle competenze
governative in materia di
politiche spaziali e
aerospaziali e disposizioni
concernenti
l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana
Iter 24 maggio
2017: approvato in testo
unificato col nuovo titolo
"Misure per il
coordinamento della politica
spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti
l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana"

Riforma Orlando

Atto Camera: 4368
Modifiche al codice penale,
al codice di procedura
penale e all'ordinamento
penitenziario.
Iter 23 maggio
2017: Esame in Assemblea.

L'art. 57 comma 1 del D.L. 50/2017 (c.d. Decreto Correttivo) ha esteso alle PMI costituite in forma di S.r.l. la possibilità di accedere al crowdfunding quale forma di finanziamento consistente nella sottoscrizione on line, mediante offerta al pubblico, di partecipazioni al capitale sociale dell'impresa finanziata. Si tratta di un intervento dirompente se si considera, in particolare, il tenore dell'art. 2468 c.c., comma 1, norma cardine del diritto societario la quale sancisce il divieto per le partecipazioni dei soci di S.r.l. di costituire oggetto di offerta al pubblico.

Intervento corretto ma inutile? Va risarcito il danno al paziente

L'esecuzione, ancorché corretta, di un intervento chirurgico inutile dà luogo ad un danno-conseguenza che consiste a) sia nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell'intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria; b) sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell'esito non risolutivo dell'intervento. La conferma arriva dalla Cassazione con *sentenza n. 12597 del 19 maggio 2017*.

L'apertura di porte e finestre richiede il permesso di costruire

L'apertura di porte finestrate e di finestre sul prospetto di un edificio deve essere qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato al regime del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, non modificato dal decreto legge "Sblocca Italia" del 12 Settembre 2014 n. 133 (convertito in legge n. 164/2014), che si limita a ricomprendere nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3 primo comma lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso.

Spycam nei bagni dello studio: l'accertamento di polizia serve a prevenire il rischio inquinamento

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la condanna di un professionista per il reato di interferenze illecite nella vita privata, per aver collocato nel bagno del proprio studio una penna che occultava al suo interno una videocamera, la quale gli consentiva di procurarsi le immagini delle dipendenti dello studio mentre si spogliavano ed espletavano i propri bisogni fisiologici, la Corte di Cassazione – nel dichiarare inammissibile il ricorso della difesa che, per quanto qui di interesse, aveva sostenuto che, essendo stata consegnata la "spy-cam" alla polizia giudiziaria da una delle dipendenti che si era accorta dello stratagemma dopo averla accidentalmente azionata e dopo averne copiato il contenuto, sicché ciò avrebbe compromesso la genuinità della prova con violazione dell'art. 354 c.p.p. - ha affermato che tale norma processuale riguarda esclusivamente il procedimento acquisitivo della prova nel corso dell'indagine ed è finalizzata a prevenire il rischio del suo inquinamento nel corso del medesimo, mentre la genuinità originaria della stessa è questione che attiene al merito della sua valutazione, che non può essere dedotta sotto il profilo della violazione di legge, bensì della tenuta della motivazione con la quale il giudice ha escluso il sospetto della sua alterazione (*Cassazione penale, sezione V, sentenza 10 maggio 2017, n. 22695*).

News dal Legislatore

Di interesse generale

D.Lgs. 15/05/2017, n. 67 (G.U. 19 maggio 2017, n. 115)

Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Dec. 11 maggio 2017, n. 2017/866/UE (G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 131)

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento.

Dec. 11 maggio 2017, n. 2017/865/UE (G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 131)

Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione

Atto Senato n. 2291
Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

Iter 24 maggio
2017: esame in assemblea

Aree protette

Atto Camera: 4144
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Iter 23 maggio 2017 Esame in assemblea.

Modifiche al codice antimafia

Atto Senato n. 2134
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Iter 24 maggio 2017: esame in assemblea

Riconoscimento della lingua italiana dei segni

Atto Senato n. 302
Riconoscimento della lingua italiana dei segni
Iter 23 maggio
2017: esame in assemblea.

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Reg. (CE) 7 febbraio 2017, n. 2017/867/UE (G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 131)

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Focus prassi

Circ. 23 maggio 2017, n. 17/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati - Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - Chiarimenti interpretativi.

Circ. 22 maggio 2017, n. 88 (Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale)

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. Istruzioni operative per la presentazione della domanda telematica.

Circ. 18 maggio 2017, n. 5/2017 (Emanata dal Ministero dell'interno)

Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. Art 8, DL 17/2/2017, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. I, 23 maggio 2017, n. 12937

BORSE VALORI - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. Risoluzione del contratto per inadempimento

In tema di intermediazione mobiliare, riguardo allo svolgimento in concreto dei servizi di investimento, l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto-quadro, quanto quella dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Pertanto, ricorrendone i presupposti, l'investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell'intero rapporto con l'intermediario o nel senso, invece, della sola caducazione di talune parti dello stesso

Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 18 maggio 2017, n. 12580

COMUNIONE E CONDOMINIO. Spese della comunione e del condominio

In tema di condominio, è legittima la delibera assembleare che disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale, posta in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, per avervi rinunciato o essersene distaccati, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

Cass. civ., Sez. II, 17 maggio 2017, n. 12411

AVVOCATO. Onorari (determinazione e liquidazione)

Le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa. L'ordinanza che definisce il procedimento di cui al citato articolo 14 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 22 maggio 2017, n. 12829

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA) - SOCIETA'

In materia di IVA, lo status di società non operative, risultante dai parametri previsti dall'art. 30, comma 1 della legge n. 724 del 1994 non è permanente dovendo accertarsi anno per anno ben potendo una società essere non operativa in un determinato periodo ed operativa nell'esercizio sociale successivo. Ne consegue che, ai fini del divieto di rimborso posto dal comma 45 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, il calcolo effettuato in base ai parametri legislativi relativi alla dichiarazione di un solo anno è insufficiente a dedurre l'assoluta non operatività della società o la sua non operatività per il periodo oggetto della parametrizzazione. In sostanza dunque, la "non operatività" per un anno rimane accertata limitatamente a quell'anno per cui il test di operatività e le relative controprove vanno riferite ad ogni singola annualità fiscale oggetto di verifica.

Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2017, n. 12548

FALLIMENTO. Opposizione allo stato passivo

La disposizione di cui all'art. 99 della legge fallimentare, nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, non va interpretata nel senso di porre a carico del creditore opponente l'onere di depositare i documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e, dunque, contenuti nel fascicolo di parte. La norma, invero, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui se un effetto preclusivo può ricavarsi dall'esame del dato normativo, esso va riferito non alla necessità di ridepositare il materiale preconstituito e già prodotto, ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato, sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione. Peraltro, soddisfatta dall'opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all'originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell'ufficio giudiziario, anche in tale fase.

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 23 maggio 2017, n. 12911

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento (reintegrazione nel posto di lavoro)

In tema di licenziamento, il recesso di cui all'art. 4, comma 9 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 12 marzo 1999, n. 68. In tali ipotesi, trova applicazione il regime di cui all'art. 18, comma 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300, con la conseguenza che il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in una misura non superiore alle dodici mensilità.

Cass. civ., Sez. lavoro, 23 maggio 2017, n. 12902

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa . Malattia

In tema di licenziamento per giusta causa, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, ferma restando la necessità che, nella contestazione dell'addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore.

Cass. civ., Sez. lavoro, 19 maggio 2017, n. 12729

LAVORO (RAPPORTO DI). Trasferimento del lavoratore

L'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, per cui il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. VI, ud. 9 febbraio 2017 - dep. 23 maggio 2017, n. 25756

REATO IN GENERE - SOTTRAZIONE DI COSE

In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro, laddove il delitto sia commesso al solo scopo di favorire il proprietario di esse, il dolo richiesto per la sussistenza del delitto medesimo è specifico e della sua ricorrenza deve essere data adeguata dimostrazione, mentre quello richiesto per la sussistenza dello stesso delitto commesso dal proprietario della cosa è dolo generico e consiste nella consapevolezza di agire in contrasto con il vincolo gravante sulla cosa.

Cass. pen., Sez. VI, ud. 7 novembre 2016 - dep. 22 maggio 2017, n. 25487

EVASIONE - REATO IN GENERE

L'allontanamento del prevenuto dal luogo di restrizione in regime di arresti domiciliari, quale che

ne sia stata la durata, è di per sé idoneo, in assenza di qualsiasi giustificazione anche soltanto putativa, a realizzare la fattispecie di evasione, a prescindere dall'intento dell'agente (reato a dolo generico), poiché vanifica la continuità del regime custodiale e dei controlli all'uopo esperibili sull'osservanza delle disposizioni connesse alla misura domiciliare. La misura cautelare domiciliare è, del resto, misura coercitiva inframurale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carcere. Sicché i limiti, di natura spaziale, motoria e relazionale, imposti con la custodia in carcere allo status libertatis del soggetto sono per intero riprodotti nella cautela domestica. La fattispecie è integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l'esigenza di assicurare il costante rispetto delle decisioni giudiziarie limitative della libertà personale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che siano i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.

Cass. pen., Sez. VI, ud. 6 aprile 2017 - dep. 19 maggio 2017, n. 25267

ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI) - MATRIMONIO E DIVORZIO.

Assegno di divorzio

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell'assegno periodico previsto dell'art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970 n. 898, richiamato dall'art. 3 della L. 8 febbraio 2006 n. 54, è configurabile esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p.

Amministrativo

Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2351

ATTI AMMINISTRATIVI. Convalida e sanatoria

La P.A. non può procedere alla "convalida" di atti già annullati in sede giurisdizionale e, dunque, non più esistenti nell'ordinamento giuridico. L'esercizio del potere di convalida presuppone un atto non ancora annullato (quale che sia stata la sede in cui l'annullamento è intervenuto), mancando, in difetto di ciò, lo stesso "oggetto" dell'esercizio del potere di autotutela decisionale. Più in particolare, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono alla "convalida" di quelli già annullati dal giudice, sono nulli perché adottati in violazione del giudicato.

Cons. Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Carenza di interesse sopravvenuta

L'impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione nascente dal giudicato - che dà vita in capo all'amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l'art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica - non estingue l'obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l'equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l'insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell'antigiuridicità della condotta.

Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2275

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA. Ricorso giurisdizionale - OPERE PUBBLICHE. Contratto di appalto

Appare del tutto compatibile con il diritto europeo una regola nazionale che impedisce l'esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con

assoluta certezza, alcuna utilità, neanche in via del tutto mediata e strumentale. Lo stesso diritto europeo postula infatti che l'operatore economico abbia e conservi un interesse all'aggiudicazione dell'appalto. Il principio europeo di effettività delle situazioni soggettive deve infatti raccordarsi con l'espressa definizione normativa di «offerenti interessati, vale a dire coloro che non sono stati ancora definitivamente esclusi», di cui al quarto considerando della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (anche l'art. 2-bis, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 89/665/CEE, come modificata).

Per approfondire

Diritto d'autore: no alla vendita del lettore che consente di guardare gratis film sul web

La vendita di un lettore multimediale che consente di guardare gratuitamente film illegittimamente disponibili sul web può violare il diritto d'autore. Secondo la Corte, infatti, la nozione di "comunicazione al pubblico" di cui alla *direttiva 2001/29/CE* (diritto d'autore) ricomprende anche la vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tale diritto (*CGUE, sentenza 26 aprile 2017 (C-527/15), Stichting Brein*).

Contestuale proposizione di un'eccezione d'incompetenza e di una domanda riconvenzionale: quali conseguenze?

Dalla contemporanea proposizione di un'eccezione d'incompetenza e di una domanda riconvenzionale non è possibile desumere la volontà della parte di rinunciare all'eccezione d'incompetenza proposta, ma significa soltanto che essa manifesta la volontà di far decidere la domanda riconvenzionale, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, compresa la domanda riconvenzionale, tras migrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che s'estende anche alla riconvenzionale. E' quanto si desume dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 18 aprile 2017.

Passo indietro (o passo "di lato") della Cedu sulla questione del ne bis in idem tributario?

Pronunciandosi su un caso "islandese" originato dal ricorso di due persone e di una società che si lamentavano di essere stati sottoposti due volte a procedimenti giudiziari riguardanti la stessa condotta di infedele dichiarazione fiscale (una prima volta, per essere state irrogate sanzioni tributarie sotto forma di sovrattasse fiscali; una seconda volta, per essere stati condannati per le relative violazioni tributarie a seguito del processo penale che ne era seguito), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato, all'unanimità, che vi era stata una violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 7 (diritto di non essere giudicato o punito due volte) della *Convenzione e.d.u.*. In particolare, la Corte ha accolto i ricorsi delle due persone fisiche, ritenendo che le stesse fossero state processate e punite due volte per lo stesso fatto. In particolare, ciò era dovuto al fatto che i due procedimenti avevano entrambi natura "penale"; gli stessi erano basati sostanzialmente sugli stessi fatti; non erano sufficientemente "interconnessi" così da potersi ritenere che le autorità avessero evitato una duplicazione dei procedimenti. Sebbene l'articolo 4 del protocollo n. 7 non escluda l'attivazione di procedimenti amministrativi e penali paralleli in relazione allo stesso comportamento offensivo, i due procedimenti devono avere una connessione sufficientemente stretta, sotto il profilo sostanziale e cronologico, per evitare duplicazioni. La Corte ha dichiarato che non esisteva una connessione sufficientemente stretta tra i procedimenti nel caso di specie. Infine, la Corte ha dichiarato che il ricorso della società ricorrente era irricevibile, poiché la società non aveva dimostrato di voler continuare a difendersi dinanzi alla Corte (*Corte europea diritti dell'uomo, sezione I, sentenza 18 maggio 2017, n. 22007/11*).

E' giusto che per il possesso di un'arma clandestina si venga condannati per due reati?

La Cassazione penale, con *ordinanza del 5 maggio 2017, n. 21788* ha chiesto l'intervento delle Sezioni Unite affinché vengano sciolti i dubbi in tema di concorso di reati in caso di porto, in luogo

pubblico, di un arma clandestina. La questione è stata accolta con decreto del Primo Presidente del 9 maggio 2017.

.....